

Sent. N° 3215/17
R. G. N° 1293/16



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Roma
Sezione Lavoro e Previdenza

Composta dai magistrati:

dr. Francesco CENTOFANTI

Presidente

dr. Giorgio POSCIA

Consigliere rel.

dr. Fabio Eligio ANZILOTTI NITTO de' ROSSI

Consigliere

Alla udienza del giorno 9/6/2017, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.1293/2016 R.G.,
avente per oggetto: appello avverso la sentenza n.18769/2009 del
Tribunale di Roma, in funzione di giudice unico del lavoro, pubblicata il
giorno 30/11/2009, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, a
seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza
n.838/2016 pubblicata il giorno 19/1/2016, vertente

tra

Istituti Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani 'Giovanni Amendola' (I.N.P.G.I.), in persona del legale rapp.te 'pro tempore',
elettivamente domiciliato in Roma piazza Cola di Rienzo n.69, presso
lo studio dell'avv. Bruno Del Vecchio, il quale lo rappresenta e difende
come da mandato in atti;

Ricorrente in riassunzione, Appellante principale, appellato incidentale

e

s.r.l., in persona del legale
rapp.te 'pro tempore', elettivamente domiciliata in Roma piazza G.

Mazzini n.27 , presso lo studio Trifirò & Partners, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Zucchinali del Foro di Roma e Giacinto Favalli e Mario Cammarata del Foro Milano come da mandato in atti;
Resistente in riassunzione, Appellata principale, appellante incidentale

nonché

I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *'pro tempore'* , elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n.29 presso l'Avvocatura Distrettuale INPS , rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba come da mandato in atti;
Resistente in riassunzione, Appellato principale

Conclusioni delle parti

Come da rispettivi atti e da verbale di udienza del giorno 9/6/2017.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.587 del 28 giugno 2013, la Corte d'Appello di Roma - investita del gravame proposto in via principale dall' I.N.P.G.I. ed in via incidentale dalla s.r.l., avverso la decisione con cui il Tribunale di Roma (*sentenza n.18769/2009*), in parziale accoglimento dell'opposizione avanzata dalla società al decreto ingiuntivo n.6758/2007 del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto il credito azionato dall'Istituto per contributi omessi nei confronti di dipendenti inquadrati come poligrafici ma in effetti giornalisti, aveva condannato la Società al pagamento dei contributi e relative sanzioni con riguardo alla sola posizione di ' e l' I.N.P.S. alla restituzione dei contributi percepiti in relazione alla posizione medesima — accoglieva parzialmente tanto l'appello principale che quello incidentale, dichiarando prescritti i crediti azionati dall' I.N.P.G.I. relativamente al periodo contributivo ottobre/dicembre 2001 con riguardo alla posizione di , respingendo per il resto l'originaria opposizione della e condannando l' I.N.P.S. alla restituzione alla Società dei contributi versati con riferimento ai periodi e alle posizioni lavorative dedotte in lite. La decisione della Corte territoriale discendeva dall'aver questa ritenuto qualificabile come attività giornalistica quella svolta dal grafico riflettendo questa, attraverso la collocazione del singolo pezzo o la scelta dei caratteri tipografici per la sua riproduzione, una valutazione sulla rilevanza della notizia ovvero sull'idoneità del fatto ad incidere sul convincimento del lettore nonché inapplicabile alla



fattispecie il più favorevole regime sanzionatorio di cui alla legge n. 388/2000, da ritenersi non vincolante per gli enti previdenziali privatizzati. Per la cassazione di tale decisione ricorreva la Società, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l' I.N.P.G.I., che a sua volta proponeva ricorso incidentale articolato su un unico motivo, cui resisteva, con controricorso, la società.

L' I.N.P.S. intimato rilasciava delega in calce al ricorso per la difesa nel corso dell'udienza; la e l' I.N.P.G.I. presentavano memorie. In particolare, con il primo motivo, inteso a denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la Società ricorrente principale imputava alla Corte territoriale di aver riconosciuto ai lavoratori, con riferimento ai quali l' I.N.P.G.I. aveva agito per il recupero della contribuzione omessa, lo svolgimento di attività giornalistica per il fatto stesso di essere inquadrati come grafici, a prescindere dall'accertamento in concreto del loro operare, come incidente sulla trasmissione visiva della notizia oppure limitato alla mera trasposizione grafica della stessa, e ciò nonostante che il materiale istruttorio raccolto consentisse di operare una tale valutazione giungendo ad esiti del tutto opposti. Con il secondo motivo, intitolato alla violazione e falsa applicazione dell'art. 116, L. n. 388/2000, la società ricorrente principale rilevava l'erroneità della pronuncia della Corte territoriale confermativa del regime sanzionatorio applicato dall' I.N.P.G.I. ribadendo, in contrasto con l'orientamento accolto dalla Corte territoriale, la tesi che vuole anche gli enti previdenziali privatizzati soggetti alla nuova più favorevole disciplina posta, con riguardo alle ipotesi di omissione ed evasione contributiva, dalla norma di cui sopra. Con il terzo motivo la società ricorrente censurava la sentenza della Corte territoriale per aver ravvisato un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo dell'impugnata sentenza in relazione al punto concernente la *quaestio iuris* riguardante la modalità attraverso cui realizzare in favore dell' I.N.P.G.I. il recupero della contribuzione non versata, atteso che il passaggio della motivazione in cui la Corte medesima dava conto dell'accoglimento del motivo di appello incidentale proposto dalla società ricorrente in ordine alla domanda di trasferimento all' I.N.P.G.I. dei contributi risultati indebitamente versati all' I.N.P.S. non trovava riscontro nel dispositivo ove si rinveniva la condanna dell' I.N.P.S. alla restituzione in favore della Società dei contributi versati per i periodi e le posizioni lavorative in lite dedotti, contrasto che voleva composto con la pronuncia di condanna dell' I.N.P.S. al trasferimento all' I.N.P.G.I. dei contributi indebitamente percepiti. La medesima *quaestio iuris* era oggetto dell'unico motivo su cui l' I.N.P.G.I. articolava il proprio ricorso incidentale, del quale si disponeva la riunione a quello principale in quanto rivolti avverso la



medesima sentenza. Tale motivo aveva ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. nonché dell'art. 1189, comma 1, c.c., ed era inteso ad imputare alla Corte territoriale di avere -con l'accoglimento del motivo di ricorso incidentale della _____ in ordine alla domanda di trasferimento all' I.N.P.G.I. dei contributi risultati indebitamente versati all' I.N.P.S. - statuito su una domanda nuova in quanto non formulata con il ricorso introduttivo e, quindi, in contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per di più, omettendo ogni valutazione sulla configurabilità nella specie di un pagamento in buona fede, che costituisce il requisito richiesto dalla legge per liberare dall'obbligazione il debitore che effettui il pagamento al creditore apparente. La Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto, prendendo le mosse dal ricorso principale, osservava che il primo motivo del ricorso principale era del tutto infondato atteso che la Corte territoriale aveva riconosciuto la natura giornalistica dell'attività svolta dai lavoratori interessati dall'accertamento ispettivo dell'Istituto, e non già -come sosteneva la società- esclusivamente in relazione al loro inquadramento come grafici a prescindere dagli effettivi contenuti delle mansioni espletate, ma, in piena adesione all'orientamento dei giudici di legittimità invocato dalla stessa ricorrente principale (cfr. Cass. n. 5926/2008, Cass. n. 5162/2004 e Cass. n. 889/1996), per il quale a quei fini rileva "l'espletamento di attività inerente la progettazione e la realizzazione della pagina di giornale, idonea ad esprimere con la collocazione del singolo pezzo giornalistico, come pure mediante la scelta dei caratteri tipografici con i quali lo stesso viene riportato sulla pagina, un personale contributo di pensiero ed una valutazione sulla rilevanza della notizia, tale da riflettere un giudizio sull'idoneità del fatto ivi riferito ad incidere sul convincimento del lettore", sicché la rilettura delle risultanze istruttorie a questa stregua operata dalla Società ricorrente si risolveva nel sovrapporre a quella della Corte territoriale una propria valutazione delle stesse, così sollecitando un riesame del merito della controversia inammissibile in sede di legittimità. Parimenti infondato veniva ritenuto il secondo motivo alla luce dell'orientamento accolto dal S.C. (cfr. Cass. 12.5.2006, n. 11023, Cass. 16.10.2007, n. 21612 e Cass. 6.6.2011, n. 12208), secondo cui "In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all' I.N.P.G.I. privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509/1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 l. n. 388/2000 non si applica automaticamente, poiché l'Istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio, in ottemperanza dell'obbligo di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo, ha il potere di adottare, in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive (con possibilità di modularne il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia) autonome



deliberazioni - soggette ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto n. 509/1994 - fermo l'obbligo, alla stregua dell'art. 76, l. n. 388/2000, di coordinare l'esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive: ne conseguiva l'inapplicabilità del nuovo regime sanzionatorio alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell'I.N.P.G.I.". Quanto poi alla questione fatta oggetto di ricorso principale e incidentale, concernente la legittimità della statuizione con cui la Corte territoriale aveva sancito la condanna dell' I.N.P.S. alla restituzione, in favore della Società , dei contributi versati per i periodi e le posizioni lavorative in lite dedotti, i giudici di legittimità rilevavano come, mentre il terzo motivo del ricorso principale - superando i profili di inammissibilità connessi alla violazione del principio di autosufficienza del ricorso, per non avere la società ricorrente neppure dedotto di aver agito e tempestivamente formulato in prime cure la domanda, poi avanzata in sede di gravame, di condanna dell' I.N.P.S. a trasferire all' I.N.P.G.I. i contributi indebitamente percepiti per i lavoratori in questione da parte della , senza aggravio di interessi da parte di questa, domanda che assumeva essere stata accolta nella motivazione dell'impugnata sentenza per essere poi disattesa in dispositivo- risultava infondato, per l'insussistenza dell'invocata contraddittorietà tra motivazione e dispositivo stante la prevalenza che deve riconoscersi a quest'ultimo, l'unico motivo del ricorso incidentale dell' I.N.P.G.I. , viceversa, veniva accolto, rivelandosi la statuizione resa dalla Corte territoriale illegittima nella misura in cui finiva per disconoscere il diritto dell' I.N.P.G.I. a percepire altresì le somme a titolo di sanzioni, avendo la Corte territoriale del tutto omesso la valutazione, in relazione a quello che comunque si configurava come inadempimento della società, del requisito della buona fede della stessa, condizione che, con prova a carico di chi la invoca, è la sola che, ai sensi dell'art. 1189 c.c., vale a configurare come errore scusabile, con esonero dalla relativa responsabilità, il pagamento effettuato nelle menù del creditore apparente.

Pertanto, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso principale e, di contro, accoglieva il ricorso incidentale dell' I.N.P.G.I., con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per provvedere nei sensi di cui sopra disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del giudizio di legittimità.

Con ricorso ex art.392 c.p.c. depositato il giorno 15/4/2016 l' I.N.P.G.I. provvedeva alla riassunzione del giudizio concludendo per il rigetto della



opposizione della [redacted] avverso il decreto ingiuntivo opposto. L' I.N.P.S. si costituiva in giudizio, nella presente fase di rinvio, concludendo come in atti; la [redacted], dal canto suo, si costituiva in giudizio, mediante articolata memoria difensiva, resistendo alle domande dell' I.N.P.G.I. e proponendo -nella presente fase di rinvio- appello incidentale per la condanna dell' I.N.P.S. alla restituzione dei contributi versati dalla medesima società per i lavoratori poi ritenuti essere giornalisti.

Da ultimo, alla odierna udienza, al termine della discussione la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarata la inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla [redacted] con la memoria di costituzione nel presente giudizio di rinvio; al riguardo va ricordato, infatti, che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata e, come tale, instaura un processo chiuso nel quale è alle parti preclusa ogni possibilità di proporre nuove domande eccezioni, prove (*eccetto il giuramento decisorio*), nonché conclusioni diverse - salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di cassazione (*vedi, tra le altre, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9843 del 06/07/2002*). Il Collegio osserva che, comunque, tale capo della sentenza non risulta essere stato cassato dalla Corte di legittimità, di talché esso deve ritenersi ormai coperto dal giudicato.

Analogamente, il capo della sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva dichiarato prescritti i crediti azionati dall' I.N.P.G.I. relativamente al periodo contributivo ottobre 2001/dicembre 2001 per la posizione di [redacted] è da ritenersi passato in giudicato non essendo stato oggetto di rinvio da parte della Corte di Cassazione.

Ciò posto, la Corte osserva che facendo applicazione del principio di diritto contenuto nella sentenza di rinvio, l'opposizione della [redacted] nel resto deve essere totalmente respinta salvo che per i crediti azionati dall' I.N.P.G.I. relativamente al periodo contributivo ottobre 2001/dicembre 2001 con riferimento alla posizione di [redacted] in quanto prescritti come stabilito dalla Corte di Appello con statuizione non oggetto di rinvio; in particolare deve escludersi l'applicabilità al caso di specie della previsione contenuta nell'art.1189 del codice civile così come invocata dalla società. Infatti, in caso di



omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l' I.N.P.S. anziché con l' INPGI, l'art. 1189 c.c., che presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l'invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare l'attività di lavoro espletata dai propri dipendenti, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione (*vedi, tra le altre, Cass. Sez. L., Sentenza n. 12897 del 22/06/2016*). Orbene, nel caso di specie, la s.r.l. non ha dedotto in modo specifico (*né tanto meno provato*) la sussistenza di un errore scusabile al riguardo.

Considerato l'esito complessivo del giudizio e l'accoglimento in minima parte della originaria opposizione della società, le spese processuali di tutti i gradi di giudizio (*compreso quello di legittimità*) –quanto ai rapporti tra l' I.N.P.G.I. e la s.r.l. vanno poste a carico della medesima società nella misura indicata nel dispositivo per tre quarti, con compensazione del residuo quarto. Le spese processuali di tutti i gradi vanno invece compensate per intero tra la società e l' I.N.P.S. tenuto conto delle conclusioni rassegnate dall'istituto previdenziale. Infine, occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della s.r.l., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte

giudicando in sede di rinvio e nei limiti del devoluto rigetta l'opposizione proposta dalla s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n.6758/2007 del Tribunale di Roma fatta eccezione per i crediti azionati dall' I.N.P.G.I. relativamente al periodo contributivo ottobre 2001/dicembre 2001 con riferimento alla posizione di Ivan Montesano in quanto prescritti. Dichiarà inammissibile l'appello incidentale proposto dalla s.r.l. Condanna la s.r.l., in persona del legale rapp.te 'pro tempore', al pagamento –in favore dell' I.N.P.G.I.- dei tre quarti delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, liquidate per l'intero–quanto al primo grado- in complessivi euro 2.500,00, liquidate

sempre per l'intero -quanto al giudizio di appello- in complessivi 3.000,00, liquidate per l'intero -quanto al giudizio di legittimità- in complessivi euro 4.000,00 e -quanto al presente giudizio di rinvio- liquidate sempre per l'intero in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso dei $\frac{3}{4}$ dei contributi unificati versati, delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Compensa tra le stesse parti il residuo quarto delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio; compensa integralmente le spese processuali di tutti i gradi di giudizio tra l' I.N.P.S. e la s.r.l..

Dà atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della s.r.l., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione dichiarata inammissibile.

Così deciso in Roma, il giorno 9/6/2017.

Il Consigliere est.

Il Presidente

L. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Baldanza

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li _____

19 GIU 2017

L. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Baldanza